



## ALLEGATO 1 – Modello A

### Obblighi previsti dalla legge in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro inerenti la somministrazione del lavoro

Nota informativa ai sensi dell'art. 22, comma 7 del CCNL per la categoria delle Aziende di Somministrazione di Lavoro

Realizzazione a cura della Commissione Paritetica Nazionale per l'Igiene e la Sicurezza sul Lavoro

Caro lavoratore,

con la presente nota informativa ti sono di seguito riassunte schematicamente le disposizioni normative in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro inerenti alla somministrazione di lavoro, tipologia contrattuale che prevede il necessario coinvolgimento di tre soggetti:

- **L'Agenzia per il lavoro** (di seguito anche il Somministratore): soggetto debitamente autorizzato e accreditato alla somministrazione di lavoro;
- **L'impresa Utilizzatrice** (di seguito anche l'Utilizzatore): soggetto che si avvale dell'attività del lavoro in somministrazione;
- **Il lavoratore in somministrazione**: il lavoratore che, assunto da un'Agenzia per il Lavoro svolge le proprie prestazioni lavorative sotto la direzione ed il controllo dell'Impresa Utilizzatrice.

Ciascuno di questi soggetti è destinatario di specifiche disposizioni normative e contrattuali in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro che riepiloghiamo.

#### Obblighi dell'Agenzia per il lavoro

L'Agenzia per il lavoro deve:

- Informarti sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale;
- Formarti ed addestrarti all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della tua attività lavorativa per la quale vieni assunto, in conformità alle disposizioni previste dalla normativa in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Il contratto di somministrazione e conseguentemente il tuo contratto di lavoro possono però prevedere con apposito ed esplicito riferimento che le citate attività siano effettuate dall'Impresa Utilizzatrice. Ciò è giustificato anche dal fatto che normalmente è l'impresa Utilizzatrice a possedere un'adeguata conoscenza delle macchine e attrezzature che verranno messe a disposizione del lavoratore.

L'Agenzia per il Lavoro deve inoltre:

- Assicurarti all'atto dell'avviamento in missione, la partecipazione ed interventi formativi sui contenuti generali relativi alla sicurezza con particolare riferimento ai rischi connessi alle lavorazioni nella categoria produttiva di riferimento, qualora non oggetto di specifica delega all'impresa Utilizzatrice;
- Consegnarti, all'atto della stipula del contratto di lavoro o della lettera d'incarico, un apposito modulo riportante le informazioni sui rischi generali per la salute e la sicurezza connessi all'attività produttiva nonché le informazioni circa: il referente dell'impresa utilizzatrice incaricato di fornirti le informazioni sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale; sul nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza(RLS);sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei luoghi di lavoro; sulle eventuali mansioni che comportino sorveglianza medica speciale; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione degli incendi; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente ove previsto;
- Consegnarti ad ogni nuova missione o lettera di incarico la presente nota informativa che riporta il riepilogo degli obblighi stabiliti dalla legge in materia;

Only Job S.r.l. Agenzia per il Lavoro.

Sede Legale: Via Egidio Folli, 8 20134 Milano.

Sede Amministrativa: Via Maria Gaetana Agnesi, 10 23873 Missaglia (LC) Tel. 039-9279279 Fax 039-9279276

Aut. Min. a T.I. 39/0002399 del 22 ottobre 2014 Iscritta al registro delle Imprese di Milano al n. 07629500963

Cod.Fisc./P.Iva 07629500963 R.E.A. n. 1972316 Capitale Sociale: 600.000,00 € interamente versato



- Gestire le pratiche amministrative previste dalla legge nel caso ti accada un infortunio e in particolare, provvedere e denunciare l'infortunio all'INAIL ed alla Pubblica Sicurezza qualora l'infortunio abbia una prognosi che comporti un'iniziale astensione del lavoro superiore a tre giorni, nonché iscrivere l'infortunio nell'apposito registro.

### **Obblighi dell'Impresa Utilizzatrice**

L'Impresa Utilizzatrice deve:

- Informarti sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale qualora tale attività sia prevista di contratto di somministrazione e conseguentemente dal tuo contratto di lavoro;
- Formarti ed addestrarti all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della tua attività lavorativa per la quale vieni assunto, in conformità alle disposizioni previste dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) qualora tale attività sia prevista dal contratto di somministrazione e conseguentemente dal tuo contratto di lavoro;
- fermo restando quanto sopra, ottemperare nei tuoi confronti a tutti gli obblighi d'informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 della norma in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);
- fermo restando quanto sopra, ottemperare nei tuoi confronti a tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui alla norma in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);
- nell'affidarti i compiti, tenere conto delle tue capacità e delle tue condizioni in rapporto alla tua salute e alla sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);
- fornirti i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);
- adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);
- richiederti l'osservanza delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a tua disposizione (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e darti istruzioni affinché, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, tu possa abbandonare il posto di lavoro o la zona pericolosa (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);
- astenersi dal richiederti, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, di riprendere la tua attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);
- consentirti di verificare, attraverso il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);
- qualora richiesto, sottoporsi alla sorveglianza sanitaria obbligatoria ed alle relative visite mediche. In tal caso ti è fornita, da parte del medico competente dell'Impresa Utilizzatrice, copia della cartella sanitaria che sarà tua cura conservare ed utilizzare nel caso di missioni successive anche alle dipendenze di diverse Imprese Utilizzatrici;
- inviarti alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);
- darti tempestiva informazione qualora tu venga adibito a mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino a rischi specifici, qualora intervenuti successivamente e quindi non comunicati all'atto della stipula del contratto, ai fini dell'effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria e relative visite mediche;
- nell'arco delle 24 ore dalla tua comunicazione, provvedere a rimuovere eventuali violazioni dovute alla mancata osservanza degli obblighi previsti dalla legge, dal Contratto Collettivo per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro e da quello applicato presso la stessa impresa Utilizzatrice, con particolare riferimento all'azione di informazione, formazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza.

Only Job S.r.l. Agenzia per il Lavoro.

Sede Legale: Via Egidio Folli, 8 20134 Milano.

Sede Amministrativa: Via Maria Gaetana Agnesi, 10 23873 Missaglia (LC) Tel. 039-9279279 Fax 039-9279276

Aut. Min. a T.I. 39/0002399 del 22 ottobre 2014 Iscritta al registro delle Imprese di Milano al n. 07629500963

Cod.Fisc./P.Iva 07629500963 R.E.A. n. 1972316 Capitale Sociale: 600.000,00 € interamente versato



La mancata rimozione delle eventuali violazioni può dar luogo alle dimissioni per giusta causa ai sensi dell'art.22, comma 11, del CCNL per le Agenzie di Somministrazione del lavoro, con diritto all'intero trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto a carico dell'impresa utilizzatrice em anticipato dall'ApL.

## **I tuoi obblighi**

Nell'esecuzione del tuo contratto di lavoro devi:

- prenderti cura della tua salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle tue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dall'Impresa Utilizzatrice;
- contribuire, insieme all'Impresa Utilizzatrice, suoi dirigenti e preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dall'Impresa Utilizzatrice tramite i suoi dirigenti e preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente all'Impresa Utilizzatrice, tramite il dirigente, od il suo preposto, le deficienze delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venissi a conoscenza, adoperandoti direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle tue competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con l'obbligo però di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di tua iniziativa operazioni o manovre che non sono di tua competenza ovvero che possono compromettere la tua sicurezza o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa o comunque disposti dal medico competente dell'Impresa Utilizzatrice;
- dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità all'Agenzia per il Lavoro, tuo datore di lavoro;
- comunicare preventivamente all'Azienda per il Lavoro e all'Impresa Utilizzatrice le violazioni dovute alla mancata osservazione degli obblighi previsti dalla legge, dal contratto collettivo per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro e da quello applicato presso la stessa Impresa Utilizzatrice, con particolare riferimento all'azione di informazione, formazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza. La mancata comunicazione preventiva rende illegittimo il ricorso alle dimissioni per giusta causa ai sensi dell'art. 22, comma 11, del CCNL per le agenzie di somministrazione di lavoro.

Per presa visione

e ricevuta della nota informativa

---

---

Only Job S.r.l. Agenzia per il Lavoro.

Sede Legale: Via Egidio Folli, 8 20134 Milano.

Sede Amministrativa: Via Maria Gaetana Agnesi, 10 23873 Missaglia (LC) Tel. 039-9279279 Fax 039-9279276

Aut. Min. a T.I. 39/0002399 del 22 ottobre 2014 Iscritta al registro delle Imprese di Milano al n. 07629500963

Cod.Fisc./P.Iva 07629500963 R.E.A. n. 1972316 Capitale Sociale: 600.000,00 € interamente versato